



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 118 del 16/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA RECANTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVE O BASSE TEMPERATURE NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2020 AL 15 APRILE 2021

Vista la attuale situazione climatica e le previsioni del tempo, che indicano il probabile instaurarsi di condizioni meteorologiche avverse per i prossimi giorni e comunque prevedere che durante il periodo invernale si possano verificare situazioni di grave maltempo con temperature molto basse;

Visto che le condizioni meteorologiche previste, nonostante i tempestivi interventi portati da istituzioni ed associazioni di volontari, potrebbero non garantire di circolare in sicurezza lungo le strade, sia ai pedoni che ai veicoli;

Visto e considerato che in occasione di abbondanti nevicate, uno dei pericoli più concreti è rappresentato dall'eccesso di neve sopra le alberature prospicienti le strade di pubblico transito e dal deposito di cumuli e/o residui di neve, nei tratti prospicienti le abitazioni private;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali, ed in particolare l'articolo 107 dello stesso;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- durante il periodo dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 e, comunque, qualora si verificano nevicate e/o gelate, deve limitarsi la circolazione veicolare e pedonale, evitando spostamenti superflui che potrebbero rappresentare motivo di ulteriore pericolo e congestione della circolazione;
- durante il periodo dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021 e, comunque, qualora verificano nevicate e/o gelate, è fatto obbligo di circolare sulle strade del Comune di Ariccia con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, o di avere a bordo catene da neve

omologate adeguate per il tipo di veicolo in uso come da vigente normativa in materia. Tale obbligo ha validità, anche fuori dal periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

- di non sostare e circolare sotto alberature prospicienti strade pubbliche.
- di adottare ogni misura per circolare con i veicoli in sicurezza, lungo le strade interessate da nevicate o che presentino tratti gelati.

I proprietari, i frontisti e chiunque a qualsiasi titolo abbia la disponibilità di immobili, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio formati in tratti prospicienti strade di pubblico passaggio.

Copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- all'Area II – LL.PP. e politiche Territoriali;
- alla Caserma Carabinieri di Ariccia, per conoscenza;
- alla Caserma Carabinieri di Cecchina di Albano Laziale, per conoscenza;
- alla ditta ASA Azienda Servizi Ambientali s.c.a.r.l, Capogruppo del R.T.I. costituito;
- agli organi comunali, deputati alla pubblicazione e diffusione.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

A norma dell'art. 3 e 4 della Legge n. 241/1990, si avvisa che avverso la presente ordinanza chiunque ha interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.

Può essere, altresì, proposto ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione dell'ordinanza in alternativa al ricorso al TAR.

Ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre entro il termine di cui sopra, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale sito in Piazza San Nicola s.n.c..

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Municipale Ten. Filippo Alera.

Nel caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Dirigente
Moretti David / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente